

IN QUESTO NUMERO

MONOGRAFIA

L'amministratore del sistema informatico aziendale: regime normativo e obblighi di legge.

NOTIZIARIO

- Per le imprese in crisi interverrà il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione.
- Per il congedo straordinario non conta vivere nello stesso appartamento.
- È stato approvato il DDL lavoro collegato alla Finanziaria 2010.
- Pronte le regole per la ritenuta del 20% sui pignoramenti presso terzi.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Istanza di scioglimento della comunione ammissibile anche in pendenza della causa di separazione.
- Attenzione a mettersi al volante quando scappa la pipì.
- Aggravante della pluralità dei fatti illeciti applicabile anche alla bancarotta impropria.
- Commette reato l'ex che sostituisce l'assegno di mantenimento del figlio con costosi regali.
- Legittimate a far reprimere la condotta antisindacale solo le organizzazioni che siglano accordi a livello nazionale.
- Non deducibili le sanzioni inflitte dall'antitrust alle imprese.
- Risarcita la perdita di chance se il concorso interno non tiene conto del curriculum.
- Il domicilio in Italia non giustifica il prelievo fiscale sui redditi dell'imprenditore residente all'estero.
- Ha diritto al mantenimento la casalinga di mezza età, depressa.
- È truffa la detrazione degli assegni familiari non corrisposti ai dipendenti.
- Non va detratto dal danno al lavoratore ferito in un incidente stradale l'incentivo alle dimissioni corrisposto dall'azienda.
- Il cittadino che ha avuto danni alla salute dalla p.a. può chiedere al giudice amministrativo anche il risarcimento.
- Il rimborso dell'IVA non scatta automaticamente in caso di condono tombale.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

L'amministratore del sistema informatico aziendale: regime normativo e obblighi di legge.

La rilevanza dell'amministratore di sistema nell'ambito delle operazioni di trattamento dei dati è stata considerata anche dal Garante per la protezione dei dati personali, il quale, con il proprio provvedimento 27.11.2008, in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ha ridefinito ruolo e funzioni di detta figura. Prima di procedere oltre, giova, pertanto, soffermarci sulle sanzioni che possono essere comminate a coloro che, essendovi tenuti, non si conformano alle prescrizioni del Garante. La questione richiama, all'evidenza, il più generale tema della vincolatività dei provvedimenti dell'Authority. Al proposito si deve rilevare che il Garante ha facoltà sia di fornire suggerimenti di carattere meramente divulgativo sia di prescrivere l'adozione di misure che i titolari di trattamento sono tenuti ad adottare. Nel caso di specie la violazione delle prescrizioni dà luogo ad una sanzione amministrativa da trentamila euro a centottanta mila (cfr. art. 162, comma 1-ter, del Codice) e con l'eventuale pubblicazione, a spese del trasgressore, dell'ordinanza-ingiunzione in uno o più giornali indicati nel provvedimento che applica detta sanzione; ed ull'illecito penale della reclusione da tre mesi a due anni (cfr. art. 170 del Codice) e la pena accessoria della pubblicazione della sentenza (cfr. art. 172 del Codice). È, inoltre, fonte responsabilità civile. Il Garante, con tale provvedimento, si rivolge, in linea di principio, a tutti i titolari di trattamenti di dati personali soggetti all'ambito applicativo del Codice. Precisa, tuttavia, il Provvedimento che al rispetto dello stesso non sono tenuti coloro che trattano i dati a fini amministrativo-contabili (ci si riferisce, in particolare, a quei trattamenti già oggetto di misure di semplificazione: art. 29, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133; art. 34 del Codice; Provvedimento Garante 6 novembre 2008). L'individuazione dei trattamenti effettuati a meri fini amministrativo-contabili non è, tuttavia, agevole. Non risponde a finalità amministrativo-contabili, ad esempio, il trattamento di dati sensibili, di dati giudiziari o di dati biometrici, né il trattamento a mezzo di sistemi di videosorveglianza, né, ovviamente, l'assai diffuso trattamento a fini di marketing, di profilazione o di fidelizzazione della clientela. Come si evince dall'elenco che precede (tutt'altro che esaustivo), le aziende che possono disattendere, a ragion veduta, le indicazioni del Garante sono ben poche. Va precisato, inoltre, che gli oneri di cui al provvedimento cui sopra riguardano solo quei soggetti che, nel trattare i dati con strumenti informatici, abbiano fatto ricorso alla figura professionale dell'amministratore di sistema. Va da sé, pertanto, che tutte le imprese che non si avvalgono di una figura professionale per l'amministrazione del sistema informatico, della rete o delle basi di dati non sono tenute all'adozione delle misure individuate dal Provvedimento.

Il Codice non ha incluso l'amministratore di sistema tra le proprie definizioni normative (sebbene detta figura fosse già disciplinata dal D.P.R. 318/99, successivamente abrogato). In assenza, dunque, di una "nozione giuridica" il Garante propone una definizione che si discosta da quella tecnica. Mentre, infatti, in ambito informatico l'amministratore di sistema è quel soggetto incaricato della gestione e della manutenzione di un impianto di elaborazione (o di sue componenti), ai fini "legali" sono considerati tali anche altri soggetti, equiparabili al primo dal punto di vista della sicurezza dei dati personali. Ci si riferisce, in particolare, agli amministratori di basi di dati, agli amministratori di reti e di apparati di sicurezza, nonché degli amministratori di applicativi complessi (quali per esempio i sistemi ERP ovvero i programmi per la fatturazione elettronica, per la conservazione sostitutiva o per la gestione dell'impianto di videosorveglianza), che, in quanto tali, presentano profili di criticità rispetto alla protezione dei dati personali. Non rientrano, invece, nella nozione di amministratore di sistema coloro che intervengono sugli elaboratori solo occasionalmente (per esempio, a scopo di manutenzione). L'indicazione (fornitaci dall'Authority) viene spesso "ripresa" dagli outsourcers, che, in forza della sporadicità dei loro interventi (specie nelle aziende di piccola e media dimensione), affermano di non poter essere identificabili come amministratori di sistema. Tale "chiave di lettura" non sembra condivisibile: se agli outsourcers l'impresa ha affidato la gestione del proprio sistema (o di parte di esso), l'identificazione dei loro tecnici come "amministratori di sistema" non può essere fondatamente negata.

In ragione della criticità del ruolo di amministratore di sistema, la relativa designazione deve avvenire previa valutazione dell'esperienza, dalla capacità e dell'affidabilità dell'incaricato. La regola, che impone all'azienda di attenersi a criteri di selezione equipollenti a quelli richiesti per la nomina dei responsabili del trattamento, non ammette deroghe: il titolare dovrà, quindi, vagliare attentamente le qualità (tecniche, professionali o di condotta) del soggetto individuato, anche in considerazione delle responsabilità, specie di ordine civile e penale, che possono conseguire ad una designazione inidonea o incauta. La natura fiduciaria delle mansioni affidate non viene meno allorché le funzioni proprie dell'amministratore di sistema (o parte di esse) vengano esternalizzate, secondo una prassi assai diffusa in ambito aziendale. Non è, dunque, inopportuno sottolineare che la selezione dell'outsourcer deve essere compiuta con particolare rigore e che la scelta dovrà necessariamente ricadere su soggetti alle cui dipendenze operino, quali amministratori di sistema, persone aventi le caratteristiche richieste. È obbligatorio designare individualmente i singoli amministratori di sistema, a mezzo di un atto che deve elencare partitamente gli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato. Ciò che il Garante intende evitare è, dunque, l'attribuzione di ambiti non sufficientemente definiti, analogamente a quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 29 del Codice in relazione ai responsabili del trattamento.

I titolari sono tenuti a riportare in un documento interno gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad esse attribuite. Qualora gli amministratori, nell'espletamento delle proprie mansioni, trattino (o, semplicemente, possano trattare, anche in via fortuita) dati personali dei lavoratori, questi ultimi hanno diritto di conoscere l'identità dei predetti. In tal caso, è fatto onere all'azienda di rendere noto ai lavoratori dipendenti detto loro diritto. Sono possibili diverse modalità: a mezzo dell'informativa resa agli interessati ai sensi

dell'art. 13 del Codice o tramite il disciplinare interno relativo all'utilizzo del sistema informatico o mediante altri strumenti di comunicazione interna (per esempio, l'intranet aziendale) o, ancora, avvalendosi di procedure formalizzate, attuabili ad istanza del lavoratore. Il Provvedimento richiede che, nel caso in cui i servizi di amministrazione di sistema siano esternalizzati, l'elenco di cui sopra sia conservato, indifferentemente, dal titolare o dal responsabile esterno del trattamento. L'opzione (non prevista dal Garante prima della modifica del Provvedimento del 25 giugno 2008) risponde a criteri di buon senso, atteso che per l'azienda può essere molto disagiata recuperare il predetto elenco. Allo scopo di contrastare la diffusa sottovalutazione, da parte dell'azienda, dei rischi derivanti da eventuali azioni "incontrollate" degli amministratori di sistema, il Provvedimento introduce verifiche ispettive a carico del titolare o del responsabile esterno. L'operato degli amministratori di sistema, infatti, deve essere oggetto di verifica, con cadenza almeno annuale, per acclarare che le attività svolte dall'amministratore siano in effetti conformi alle mansioni attribuite.

Accanto agli oneri di cui ai paragrafi che precedono (di ordine prettamente "organizzativo"), all'azienda è richiesta anche l'adozione di un'importante misura di carattere tecnico: la registrazione degli accessi logici degli amministratori di sistema. Il Provvedimento, in particolare, prescrive l'impiego di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici da parte degli amministratori ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici. Ciascun amministratore, quindi, deve poter essere identificato. Va da sé che la cattiva prassi di utilizzare un unico "user-name" (di norma "admin", o simili) condiviso tra tutti gli amministratori non è in linea con le disposizioni del Provvedimento. In verità, l'anzidetto comportamento costituisce violazione, ad un tempo, del Provvedimento e delle regole dell'Allegato B al Codice (il quale richiede che ciascun incaricato sia dotato di credenziali di autenticazioni univoche).

Si deve chiarire, da subito, che, nel contesto che ci occupa, per "access log" si intende la registrazione degli eventi generati dal sistema di autenticazione informatica a sistemi di elaborazione o di reti o a sistemi gestionali di basi di dati (c.d. "DBMS") o ad archivi elettronici. Trattasi di evidenze informatiche generate all'atto dell'accesso (o del tentativo di accesso) ad un sistema o all'atto della disconnessione da esso. Per espressa indicazione del Garante, dette devono contenere, oltre che i riferimenti allo "user-name" impiegato, anche informazioni relative alla data e all'ora dell'evento (time stamp), unitamente ad una sintetica descrizione dell'evento medesimo (sistema di elaborazione o software utilizzato, qualificazione dell'evento come "log-in", "log-out" o "condizione di errore"). Il Garante ha precisato, inoltre, che non vi è alcuna pretesa di instaurare in modo generalizzato un rigoroso regime di registrazione degli "usage data" dei sistemi informativi. Ha, anzi, specificato che il requisito dell'inalterabilità dei log può essere ragionevolmente soddisfatto con la strumentazione software già in dotazione alle aziende, e con l'eventuale esportazione periodica dei dati dei log su supporti di memorizzazione non riscrivibili. Solo in casi più complessi (da valutare in rapporto alle condizioni, organizzative e operative, della struttura) i titolari potranno ritenere di adottare sistemi più sofisticati, quali i log server centralizzati e "certificati". Deve essere sottolineato con forza, che il Provvedimento non prescrive "misure di polizia" nei confronti dell'attività compiuta dagli amministratori di sistema. L'operato di questi ultimi, infatti, deve essere oggetto di analisi nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 11 del Codice), oltre che, in relazione agli amministratori di sistema "interni" all'azienda, anche della regola di condotta di cui all'art. 4, L. 300/70. Nessun margine di errore, peraltro, è ammesso in relazione alla tempistica di conservazione dei log, imposta per un "congruo periodo", comunque "non inferiore a sei mesi".

(Avv. Gian Luca Laurenzi)

NOTIZIARIO

Per le imprese in crisi interverrà il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione.

Il Ministero dello sviluppo economico vara il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione. Gli aiuti verranno concessi nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall'impresa in crisi, che dovrà trovarsi in difficoltà ma non in stato d'insolvenza. Le modalità di concessione dello strumento di sostegno sono contenute in un decreto ministeriale non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il DM, per il quale si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, era stato già previsto dalla delibera CIPE del 18 dicembre 2008, n. 110 (in G.u. n. 69 del 24 marzo 2009), in cui si stabiliva che il Ministro dello sviluppo economico desse attuazione al provvedimento, fissando i criteri di priorità nella valutazione delle domande. Il Fondo, che ha una dotazione di 70 milioni di euro, sarà operativo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione del decreto del MISE in Gazzetta Ufficiale. Gli interventi possono riguardare sia aiuti per il salvataggio che per la ristrutturazione di imprese, costituite sotto forma di società di capitali, che si trovino in difficoltà ma non in stato di insolvenza e che rientrino nella definizione di media e grande impresa. Ai sensi della normativa comunitaria, si definisce media l'impresa con un numero di addetti compreso tra 50 a 250 e con fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro e inferiore/uguale a 50 milioni di euro (oppure con un totale di bilancio annuo superiore a 10 milioni di euro e inferiore/uguale a 43 milioni di euro). Rientrano invece nella definizione di grandi imprese quelle con più di 250 addetti e con un fatturato di oltre 50 milioni di euro (oppure con un totale di bilancio di oltre 43 milioni di euro). Sono esclusi i settori del carbone, dell'acciaio, della pesca, dell'acquacoltura e dell'agricoltura, mentre possono godere dei benefici le imprese operanti nella commercializzazione e trasformazione agroalimentare. Il Fondo opera sotto forma di garanzia statale (di natura solidale ex art. 1944 c.c.), e assiste il credito maturato a favore della banca che ha concesso il prestito (per capitale, interessi ed oneri accessori). Gli aiuti per il salvataggio consistono in un sostegno finanziario (di importo non superiore a 5 milioni di euro) reversibile e temporaneo (della durata massima di 6 mesi) finalizzato a mantenere in attività l'impresa per il tempo necessario ad elaborare un piano di ristrutturazione o liquida-

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

zione (da presentare entro 4 mesi dall'erogazione del prestito). Le imprese, all'atto della domanda di aiuto, dovranno presentare:

- ✓ copia conforme del bilancio infrannuale;
- ✓ dichiarazione di aver provveduto nei termini di legge al deposito del bilancio (completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativo agli ultimi 2 esercizi sociali;
- ✓ attestazione della società circa il ricorrere dei presupposti di "difficoltà finanziaria". Gli aiuti per la ristrutturazione verranno concessi sulla base di un piano industriale e finanziario (di durata non superiore a 36 mesi dalla data di approvazione dell'intervento) finalizzato a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

Le azioni da mettere in atto potranno riguardare:

- la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali;
- la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi;
- la diversificazione verso nuove attività redditizie.

La ristrutturazione industriale dovrà essere accompagnata necessariamente da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell'indebitamento) e, comunque, dal contributo dei beneficiari. L'impresa richiedente è tenuta ad allegare, tra i documenti necessari per l'ammissione agli aiuti, copia conforme dell'avviso di convocazione dell'assemblea e del verbale di deliberazione per la riduzione del capitale ai sensi dell'art. 2447 c.c., oltre che la dichiarazione di aver provveduto nei termini di legge al deposito del bilancio (completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativo agli ultimi 2 esercizi sociali, corredato degli allegati. Dovrà essere prodotta inoltre la copia del bilancio infrannuale e l'attestazione della società circa il ricorrere dei presupposti di "difficoltà finanziaria", nonché il piano di ristrutturazione industriale, accompagnato da un piano di ristrutturazione dei debiti. Come stabilito dal Decreto MISE, nella valutazione delle istanze sarà data priorità alle imprese:

- aventi fino a 250 dipendenti;
- che, alla data di presentazione dell'istanza utilizzino Cigs ovvero ne abbiano presentato richiesta da non oltre 12 mesi;
- la cui crisi non sia di tipo strutturale (es. Mol positivo in almeno uno dei bilanci degli ultimi due esercizi antecedenti);
- il cui stato di crisi determini un rilevante impatto sociale ed economico sul territorio (in base al rapporto tra numero di dipendenti dell'impresa e numero di occupati nel settore industriale nella provincia);
- subfornitrici che abbiano prodotto almeno il 50% del fatturato nei confronti di imprese che dal 1° luglio 2008 siano in amministrazione straordinaria.

Per accedere al Fondo l'impresa dovrà presentare la domanda a **Invitalia (ex Sviluppo Italia) - Bu impresa - funzione valutazione, Via Calabria 46, 00187 Roma**, la quale provvederà a darne tempestivo avviso al Ministero dello sviluppo economico. Il termine per la conclusione dell'iter valutativo non potrà superare rispettivamente i 30 giorni per gli aiuti al salvataggio, ed i 60 giorni per gli aiuti alla ristrutturazione.

Per il congedo straordinario non conta vivere nello stesso appartamento.

Per l'accertamento del requisito della "convivenza" è condizione sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno. L'INPS fa seguito all'inclusione del figlio convivente nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l'assistenza di familiari con handicap in situazione di gravità (art. 42, 5° co., del D.Lgs. n. 151/2001) e torna sul requisito della convivenza. Dopo avere spiegato, sulla scorta di un parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si dovesse far riferimento, in via esclusiva, alla residenza ex art. 43 c.c. e non al domicilio, l'INPS, con il messaggio n. 612 del 04.03.2010, fa presente che con lettera circolare B/2010 del 18/02/2010, il Ministero precisa che, in virtù del fine perseguito dalla normativa, cioè la tutela psico-fisica del disabile, la residenza nel medesimo stabile, ma in interni diversi, non pregiudica l'effettività e continuità dell'assistenza al genitore disabile. Pertanto, alla luce delle sopravvenute indicazioni ministeriali, l'accertamento del requisito della "convivenza", nei casi di specie, dovrà essere effettuato attenendosi a tali indicazioni, ritenendosi condizione sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno (appartamento).

È stato approvato il DDL lavoro collegato alla Finanziaria 2010.

Il c.d."collegato lavoro" alla legge finanziaria 2010 è stato approvato il 03.03.2010. Il DDL modifica numerose norme in materia di lavoro, cambia le regole delle conciliazioni e degli arbitrati, va ad incidere sulle norme di attuazione della legge n. 30/2003, meglio conosciuta come "legge Biagi". Fra le disposizioni di immediata applicazione si segnalano:

- la nuova misura della sanzione amministrativa in caso di impiego di lavoratori in nero, che torna ad essere comminata solo in caso di rapporto di lavoro subordinato. Per la nuova norma, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione diminuisce ad euro da 1.000 a 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento.

- Non è più obbligatorio il tentativo di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro.
- L'impugnazione del licenziamento perde di efficacia se entro i successivi 180 giorni il ricorso non è depositato in tribunale o non è comunicata alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
- La certificazione del contratto di lavoro assume valenza anche in giudizio, nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
- Per le ispezioni di durata superiore ad un giorno deve essere rilasciato il verbale di primo accesso con contenuti obbligatori.
- Cambiano le regole per la fruizione dei tre giorni di permesso per assistere familiari con disabilità grave.
- I dipendenti pubblici possono chiedere l'aspettativa non retribuita per un massimo di dodici mesi anche per avviare attività imprenditoriali o professionali.

Il Governo è, inoltre, delegato a rivedere il regime dei congedi, degli ammortizzatori sociali, dei servizi per l'impiego, del pensionamento anticipato per chi svolge attività usuranti.

Pronte le regole per la ritenuta del 20% sui pignoramenti presso terzi.

Si applicano dal 05.03.2010 le disposizioni dettate dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento prot. 34755/2010, che spiega come effettuare le ritenute IRPEF del 20% in caso di pagamento eseguito con pignoramento presso terzi in veste di sostituti d'imposta. Il provvedimento illustra gli adempimenti dei terzi erogatori delle somme, dei creditori pignorati e dei debitori, in attuazione del disposto del D.L. n. 78/2009, in base al quale (art. 15, comma 2) «...in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta (...) devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate». In linea con la norma che affida al terzo l'effettuazione della ritenuta d'acconto del 20%, il provvedimento assegna al creditore pignorato la tassazione definitiva delle somme, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

In buona sostanza il terzo che eroga le somme deve:

- versare la ritenuta operata;
- rilasciare al creditore pignorato l'apposita certificazione;
- comunicare al debitore il pagamento eseguito e l'ammontare delle ritenute operate;
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati sui pagamenti effettuati (adempimento, questo, che deve essere effettuato anche se non sono state operate ritenute).

Mentre il creditore pignorato deve indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Il debitore, infine, è tenuto a presentare il modello 770, dove deve indicare i dati relativi al creditore pignorato e alla natura delle somme oggetto di debito. In ogni caso, non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Istanza di scioglimento della comunione ammissibile anche in pendenza della causa di separazione.

Lo scioglimento, però, sarà effettivo solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Segnando un'inversione di rotta rispetto a giurisprudenza passata, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4757, ha accolto il ricorso di un uomo che, durante la causa di separazione aveva presentato domanda di scioglimento della comunione.

Attenzione a mettersi al volante quando scappa la pipì.

Se l'automobilista ha un bisogno urgente non si deve mettere al volante. Il "bisogno fisiologico", come spiega la Corte di Cassazione con la sentenza 7679/2010, determina una situazione di malessere da considerarsi come «incoercibile necessità fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione». La Cassazione si è occupata di certe "urgenze" degli

automobilisti occupandosi di un sinistro stradale determinato per il fatto che un automobilista che si era fermato nella corsia di emergenza per trovare un posto in cui liberarsi del suo bisogno fisiologico. Era sopraggiunta una moto che era andata a collidere con l'auto ferma e il centauro ne aveva riportato gravi lesioni che ne determinavano la morte. Assolto dal gup il caso finiva in Cassazione. La vedova del motociclista aveva infatti sostenuto che il bisogno fisiologico di fare pipì potesse avere le caratteristiche della "atipicità" e "imprevedibilità" specie in un soggetto adulto e pertanto lo stop sulla corsia di emergenza doveva considerarsi un fatto non giustificabile. Di diverso avviso la Corte che ha ritenuto invece che un tale malessere può giustificare la sosta in corsia di emergenza ed ha quindi confermato l'assoluzione.

Aggravante della pluralità dei fatti illeciti applicabile anche alla bancarotta impropria.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

Linea dura della Cassazione contro la bancarotta compiuta da amministratori o sindaci della società fallita e non direttamente dall'imprenditore (cosiddetta impropria). Infatti d'ora in avanti anche in questi casi sarà applicabile l'aggravante speciale della pluralità di episodi illeciti commessi dai manager. Con la sentenza n. 8829 ddel 05.03.2010, la Suprema Corte ha chiarito che in materia di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, di cui al comma secondo dell'art. 223 LF, la previsione dell'applicabilità della pena prevista dal primo comma dell'art. 216 LF, deve intendersi, per genericità di formulazione, comprensiva dell'intero trattamento sanzionatorio previsto per la bancarotta propria, e dunque anche del regime dell'aggravante relativa al danno di rilevante gravità.

Commette reato l'ex che sostituisce l'assegno di mantenimento del figlio con costosi regali.

Ciò anche se il valore di questi supera l'impegno economico sancito dal giudice della separazione. Non solo. Il genitore resta obbligato verso il minore anche se la moglie gli ha confidato che il figlio è di un altro, almeno fino a quando la paternità non è stata disconosciuta legalmente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8998 del 05.03.2010, ha respinto il ricorso di un papà separato, accusato di far mancare i mezzi di sussistenza al figlio perché, invece di versare l'assegno stabilito dal giudice, aveva deciso di sostituirlo con costosi regali (due computer, vestiario firmato, etc.). L'uomo si era anche giustificato sostenendo che la partner gli aveva confidato che il bambino non era figlio suo. Due motivi, questi, che non fungono da esimente del reato previsto nell'articolo 570 del codice penale.

Legittimate a far reprimere la condotta antisindacale solo le organizzazioni che siglano accordi a livello nazionale.

Stretta della Cassazione contro i piccoli sindacati. Sono infatti rappresentativi e possono promuovere il procedimento previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori solo quelli che hanno stretto con le aziende contratti collettivi applicati in tutto il territorio nazionale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 5209 del 04.03.2010, ha accolto il ricorso di una società, che si era opposta all'azione di un sindacato (che non aveva firmato contratti collettivi applicati in tutta Italia) che chiedeva il pagamento dei contributi sindacali.

Non deducibili le sanzioni inflitte dall'antitrust alle imprese.

A questa conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 5050 del 3 marzo 2010, ha respinto il ricorso di una multinazionale dell'elettronica. In particolare la società era stata destinataria di un provvedimento con il quale veniva sanzionata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per circa mezzo milione di euro. Somma che la multinazionale aveva dedotto. Ma subito era scattato l'accertamento da parte del fisco. Contro l'atto impositivo la contribuente aveva fatto ricorso ai giudici di

merito che, però, lo avevano bocciato. Poi il ricorso in Cassazione. la sezione tributaria lo ha respinto spiegando che le sanzioni inflitte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, non possono essere detratte. Tale detrazione infatti neutralizzerebbe interamente la "ratio" punitiva della penalità, trasformandola in un risparmio d'imposta, cioè un premio per le imprese che abbiano agito in violazione delle norme anti-trust.

Risarcita la perdita di chance se il concorso interno non tiene conto del curriculum.

A segnare un punto in favore della meritocrazia è stata la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 5119 del 03.03.2010, ha accolto il ricorso principale di un dipendente di banca che non aveva ottenuto la promozione perché nel concorso interno l'istituto di credito non aveva tenuto conto del suo curriculum rispetto a quello degli altri. In fondo alle motivazioni la sezione lavoro enuncia un preciso principio di diritto secondo cui nelle procedure concorsuali il potere discrezionale del datore di lavoro trova il limite nella necessità che lo stesso fornisca, in conformità ai criteri precostituiti del bando e, comunque, di quelli di buona fede e correttezza, adeguata ed affettiva motivazione delle operazioni valutative e comparative connesse alla selezione e, in difetto, il danno che al lavoratore può derivare per perdita di chance va risarcito sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore aveva di risultare vincitore, qualora la selezione fra concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente, e non può, pertanto, esimersi il giudice dall'apprezzare in concreto ogni elemento di valutazione e di prova ritualmente introdotto nel processo che, per inerire la necessità e correttezza della valutazione comparativa dei titoli del lavoratore escluso e di quelli utilmente selezionati, appaia a tal fine funzionale e coerente.

Il domicilio in Italia non giustifica il prelievo fiscale sui redditi dell'imprenditore residente all'estero.

Il fisco non può far pagare le imposte all'imprenditore residente all'estero fondando l'avviso semplicemente sul fatto che il contribuente ha domicilio in Italia perché è amministratore di una società residente nel Belpaese e intestatario di utenze telefoniche. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 5046 del 03.03.2010, ha accolto il ricorso di un imprenditore residente nel Principato di Monaco. In sostanza, ha motivato la sezione tributaria, in tema di redditi di lavoro autonomo, l'ufficio non può recuperare a tassazione le detrazioni effettuate dal contribuente residente nel Principato di Monaco, sulla motivazione generica che lo stesso abbia mantenuto in Italia il proprio domicilio.

Ha diritto al mantenimento la casalinga di mezza età, depressa.

È quanto si evince dalla sentenza n. 4758 del 26.02.2010 della Corte di cassazione, con la quale la prima sezione civile ha respinto il ricorso di un uomo che doveva versare un mantenimento di 700 euro al

mese in favore della moglie, 55enne, senza titolo di studio e con problemi di depressione. Insomma, secondo i giudici di Piazza Cavour, la donna non avrebbe potuto intraprendere un'attività lavorativa. In particolare, condividendo la decisione della Corte d'Appello di Catania (che aveva aumentato la misura dell'assegno da 500 a 700 euro al mese), la Suprema corte ha messo nero su bianco che la secondo la pronuncia impugnata la donna non è in condizioni di svolgere attività lavorativa per ragioni di età (55 anni), per mancanza di titolo di studio, per non avere mai svolto attività in passato, e pure per le sue condizioni di salute (obesità e depressione).

È truffa la detrazione degli assegni familiari non corrisposti ai dipendenti.

Rischia una condanna per truffa e non per il minore reato di evasione contributiva il datore di lavoro che porta in detrazione gli assegni familiari senza corrisponderli ai suoi dipendenti. La linea dura arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8537 del 03.03.2010, ha confermato la condanna nei confronti di un imprenditore, sulla scorta che la mancata corrispondenza degli assegni realizza un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva.

Non va detratto dal danno al lavoratore ferito in un incidente stradale l'incentivo alle dimissioni corrisposto dall'azienda.

L'assicurazione deve corrispondere a chi ha subito un incidente stradale tutto l'ammontare del danno (morale e patrimoniale) e non può detrarre da questa somma quanto il lavoratore, ormai infermo, ha ricevuto come scivolo dall'azienda per incentivarlo alle dimissioni. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4950 del 02.03.2010, ha accolto il ricorso di un lavoratore che lamentava il calcolo fatto dalla Corte d'Appello di Trieste che aveva liquidato il danno detraendo 30mila euro ricevuti dal dipendente come incentivo alle dimissioni date le condizioni di salute che non gli permettevano di lavorare. In poche parole, sottolinea la Cassazione, i 30mila euro corrisposti al lavoratore non sono un "acconto" del risarcimento liquidato in seguito dal responsabile dell'incidente stradale ma riguarda fattispecie assolutamente diversa avendo come titolo il rapporto fra il danneggiato e la società datrice di lavoro.

Il cittadino che ha avuto danni alla salute dalla p.a. può chiedere al giudice amministrativo anche il risarcimento.

Lo hanno ribadito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza 5290 del 05.03.2010, hanno deciso un caso di danni alla salute subiti da alcuni abitanti di un comune, in seguito alla costruzione di una rete fognaria e un impianto di depurazione. Per le Sezioni unite, anche in materia di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, quali il diritto alla salute (art. 32 Cost), allorché la loro lesione sia dedotta come effetto di un comportamento materiale espressione di poteri autoritativi e conseguente ad atti della P.A. di cui sia denunciata la illegittimità, in materie riservate

alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi, compete a detti giudici la cognizione esclusiva delle relative controversie in ordine alla sussistenza o meno dei diritti vantati, alla emissione dei relativi provvedimenti cautelari, alla decisione finale sulle richieste inibitorie, demolitorie ed eventualmente risarcitorie dei soggetti che deducono di essere danneggiati da detti comportamenti o provvedimenti.

Il rimborso dell'IVA non scatta automaticamente in caso di condono tombale.

Se l'amministrazione ha sospetti di fatture inesistenti può contestare il credito indicato dal cittadino nella dichiarazione. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 5596 del 08.03.2010, ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. Pertanto, quando sia stato chiesto il rimborso dell'IVA e l'ufficio abbia motivo di ritenerla mai versata, trattandosi di operazioni inesistenti, l'Erario non è tenuto, per automatico effetto del condono, a procedere al rimborso, né gli è inibito l'accertamento diretto a dimostrare l'inesistenza del diritto a conseguirlo, atteso che il condono fiscale elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'ufficio".